SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Rubini Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a Pisa (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 14 novembre 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa in data 25 ottobre 2000 e che detto titolo accademico è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;

Preso atto che il sig. Rubini ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Pisa in data 19 novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a Pisa (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07819

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Serra Marcello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Serra Marcello, nato il 27 marzo 1968 a Uras (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Il-lustre Collegio d'Advocats de Barcelona» (Spagna) cui è iscritto dal 14 febbraio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università di Cagliari in data 12 dicembre 1996 e che detto titolo accademico è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 4 novembre 2005;

Preso atto che il sig. Serra ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Cagliari in data 27 ottobre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Serra Marcello, nato il 27 marzo 1968 a Uras (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07820

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tuma Ana Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tuma Ana Laura, nata il 6 marzo 1977 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera Civil» conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional del Sur» di Bahìa Blanca (Argentina) in data 12 dicembre 2001 e rilasciato l'8 aprile 2002 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Bahìa Blanca risulta che il titolo accademico-professionale conseguito dalla richiedente è abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Argentina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tuma Ana Laura, nata il 6 marzo 1977 a Bahìa Blanca (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) architettura tecnica 2) deontologla professionale (solo orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

06A07821

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasilache Gadei Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modfficHe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Vasilache Gadei Mihaela, nata il 22 aprile 1981 a Galati (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Inginer Diplomat - Profilul Tehnologia produselor alimentare - Specializarea Tehnologia si controlul calitatii produselor alimentare» conseguito in Romania presso l'«Universitatea Dunarea de Jos» di Galati (Romania) nella sessione di giugno 2004 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Cercetarii» in data 20 ottobre 2004 ai fini dell'accesso all'albo dei tecnologi alimentari ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il titolo così conseguito, in base all'ordinamento rumeno, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest nella nota datata 1° marzo 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari nella nota in atti datata 18 maggio 2006;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai finii dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Vasilache Gadei possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma per motivi familiari in data 11 agosto 2004, rinnovato in data 7 novembre 2005 con validità fino al 19 gennaio 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Vasilache Gadei Mihaela, nata il 22 aprile 1981 a Galati (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07822

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, nata il 28 novembre 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) in data 28 ottobre 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 25 febbraio 2000 al n. 44477;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 22 maggio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, nata il 28 novembre 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07823

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Roselli Laerte Guerrino, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionana formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Roselli Laerte Guerrino, nato il 10 ottobre 1960 a L'Aquila (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» rilasciato dalla «Universidad Catolica Andres Bello» di Caracas (Venezuela) in data 7 dicembre 1984, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 1º luglio 1985;

Rilevato che il sig. Roselli in data 28 dicembre 2004 ha già ottenuto decreto di riconoscimento del titolo venezuelano di «Ingeniero Civil» con l'applicazione di misure compensative consistenti in una prova attitudinale su architettura tecnica e deontologia professionale;

Vista l'stanza del richiedente presentata in data 10 aprile 2006 al fine di poter svolgere, quale misura compensativa, un tirocinio di adattamento al posto della prescritta prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, è stata accolta l'istanza del sig. Roselli stabilendo di applicare quale misura compensativa, al posto della prova attitudinale, un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Roselli Laerte Guerrino, nato il 10 ottobre 1960 a L'Aquila (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi su architettura tecnica; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A07825

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Roperti Silvia Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive intergrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Roperti Silvia Noemi, nata il 1º maggio 1970 a Quilmes (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» conseguito m Argentina presso l'«Universidad de Buenos Aires» (Argentina) il 30 dicembre 1996 e rilasciato in data 28 ottobre 1997, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 27 marzo 1998;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 22 maggio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Roperti Silvia Noemi, nata il 1° maggio 1970 a Quilmes (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07826

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Pichler Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni anche a disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pichler Andreas nato l'11 marzo 1972 a Merano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieurin Univ.» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 15 dicembre 1997, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerata l'esperienza professionale matura dal richiedente dal 1998 al 2003, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006 e 15 giugno 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pichler Andreas, nato l'11 marzo 1972 a Merano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) deontologia professionale (solo orale).

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A07827

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Vila Montserrat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lopez Vila Montserrat, nata a Terrassa (Barcellona - Spagna) il 20 luglio 1979, cittadina spagnola, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Diplomada en Trabajo Social» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B ed esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico triennale di «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dall'«Universitat de Barcelona» (Spagna) in data 4 giugno 2001;

Considerato che — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino, e, 3, lett. *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lett. *a)* del decreto legislativo 115/1992 — la sig.ra Lopez Vila è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «assistente sociale» in Spagna, come risulta da attestazione del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo datata 31 ottobre 2005;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Lopez Vila Montserrat, nata a Terrassa (Barcellona - Spagna) il 20 luglio 1979, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07828

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lenck Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Lenck Petra, nata il 19 aprile 1969 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberaterin» conseguito in Germania in data 22 marzo 2001, come attestato dal «Steuerberaterkammer Berlin», ai fini dell'accesso all'albo «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom - Kauffrau» conseguito presso la Technische Universitat Berlin» (Germania) in data 28 aprile 1997 e ha superato l'esame di commercialista in data 31 gennaio 2001 presso la Direzione superiore delle finanze di Berlino;

Considerato che la sig.ra Lenck possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Germania dal 1997 al 2003, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lenck Petra, nata il 19 aprile 1969 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2); diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A07829

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Bugatti Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bugatti Nicola, nato il 10 maggio 1978 a Bergamo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Industrial» conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid» cui il richiedente è iscritto dal 20 giugno 2005 ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Dottore in Ingegneria Meccanica - Indirizzo energia» conseguito presso il Politecnico di Milano in data 23 luglio 2003 ed il titolo accademico di «Ingenero Industrial - especialidad Mecanica» presso l'«Universidad Politecnica de Madrid - Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales», conseguito nell'ambito del programma TIME cui il richiedente ha partecipato negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006 e 15 giugno 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Bugatti Nicola, nato il 10 maggio 1978 a Bergamo (Italia), cittadino italiano è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07830

DECRETO 3 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Koci Ylli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Koci Ylli nato l'8 marzo 1970 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale albanese di «Inxhinier pasurues mineralesh» conseguito in data 1° luglio 1994 presso l'«Universitetit Politeknik Tiranes» (Albania) e rilasciato in data 5 maggio 1995 ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia

per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998 - e successive modifiche, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Koci possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Siena in data 14 marzo 1996, rinnovato in data 23 settembre 2005 con validità fino al 23 settembre 2007, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Koci Ylli, nato l'8 marzo 1970 a Tirana (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine, 2) impianti elettrici, 3) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

06A07831

DECRETO 4 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Manca Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante perr l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli artticoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Manca Francesco, nato il 10 marzo 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Gyòn» (Spagna) cui è iscritto dal 25 gennaio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli «avvocati» e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa in data 2 luglio 2003 e che detto titolo accademico è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 10 novembre 2005;

Preso atto che il sig. Manca ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Nuoro in data 20 febbraio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Manca Francesco, nato il 10 marzo 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07824

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi at Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gil uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza

del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio del Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. Pier Paolo Cento, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio del Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sottosegretario Cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generale del Ministro, e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del Vice Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso del lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del Vice Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario Cento è delegato, in sostituzione dei Sottosegretari Casula e Sartor, a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione programmazione economica, bilancio del Senato, e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri. Inoltre è delegato, in caso di impedimento del Sottosegretario di Stato dott. Massimo Tononi, a seguire i lavori, per le materie di competenza del Dipartimento del tesoro, delle commissioni finanze e tesoro del Senato e finanze della Camera, e relativi comitati pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, è delegato a promuovere ed a partecipare a studi ed iniziative, anche in campo internazionale, in materia di formulazione di previsioni di bilancio idonee a misurare gli effetti sull'ambiente degli interventi autorizzati e, più in generale, a trattare i profili ambientalistici delle scelte di bilancio.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento è inoltre delegato a trattare:

a) le questioni rientranti nella competenza dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, concernenti la partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'U.E., il monitoraggio del corrispondenti flussi finanziari, l'esercizio dei controlli comunitari affidati dall'U.E., la partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, la collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario, la gestione dei Fondi rientranti nella competenza del predetto ispettorato;

b) le questioni riguardanti l'erogazione delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze a carico del Tesoro, e quelle connesse agli interventi finanziari a favore dei diversi settori produttivi, alla gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato, nonché gli indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, in Tunisia, e per i beni confiscati in Libia, in Etiopia e in altri Paesi;

c) gli interventi di finanziamento del CONI e dell'UNIRE;

d) le questioni del personale del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e servizi del tesoro.

3. Il Sottosegretario Cento è inoltre delegato a promuovere e coordinare, nell'ambito delle competenze del Ministero, l'attività di verifica finalizzata alla eliminazione di comitati, commissioni, osservatori ed enti comunque denominati, i cui oneri gravano sul bilancio dello Stato, non più utili ai fini istituzionali.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dai Vice Ministri o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze attribuite ai Vice Ministri nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi dei Dipartimenti appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione VI;

b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

c) Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, relativamente:

al Servizio centrale del personale;

alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio del Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina, degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dai Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei Vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sara trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 199

06A07654

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato on. Antonangelo Casula.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte del conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale il sig. Antonangelo Casula è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio del Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sottosegretario Casula;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Antonangelo Casula è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generate del Ministro, e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del Vice Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del Vice Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione programmazione economica, bilancio del Senato, e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri. In caso di impedimento il Sottosegretario Antonangelo Casula potrà essere sostituito dall'on. Pier Paolo Cento, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Antonangelo Casula, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, è delegato a trattare le questioni relative ai flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilità interno, alla finanza locale e regionale, ai temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, al federalismo funzionale.

2. Il Sottosegretario di Stato sig. Antonangelo Casula è delegato a partecipare, in caso di impedimento del Vice Ministro Pinza alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il Sottosegretario Casula opererà in stretto raccordo con il Vice Ministro Pinza; nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Sottosegretario Casula opererà in stretto raccordo con i Vice Ministri Pinza e Visco.

4. Il Sottosegretario Casula è altresì delegato a trattare le questioni del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dai Vice Ministri o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo canto delle competenze attribuite ai Vice Ministri nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato, sig. Antonangelo Casula è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi del Dipartimento appresso indicato, nei casi in cui gli stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale per gli affari economici;

all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

al Servizio dipartimentale degli affari generali, del personale e la qualità dei processi dell'organizzazione.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di contratto degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei Vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 200

06A07655

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato on. Alfiero Grandi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale il sig. Alfiero Grandi, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sottosegretario Grandi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Alfiero Grandi, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generale del Ministro, e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco, è delegato, per le materie di competenza:

a) ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale;

b) ad intervenire alle discussioni parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del Vice Ministro competente.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione finanze della Camera e della commissione finanze e tesoro del Senato, e, in seno alle stesse commissioni, i lavori del comitato pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Alfiero Grandi, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro e del potere di coordinamento spettante al Vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco per le materie delegate allo stesso, è delegato a trattare specifiche questioni di competenza dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, è delegato a trattare le seguenti questioni:

a) la riforma del sistema catastale;

b) il funzionamento del sistema doganale ai fini del contrasto delle frodi e della contraffazione dei prodotti;

c) l'attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la parte relativa al sistema dei giochi, concorsi pronostici e scommesse.

2. Il Sottosegretario Alfiero Grandi è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero delle finanze.

3. Il Sottosegretario Alfiero Grandi è altresì delegato a promuovere ed a partecipare a studi ed iniziative, anche in campo internazionale, in materia di imposte sulle transazioni finanziarie internazionali.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi precedenti nonché di cui agli articoli 1 e 4, il Sottosegretario Grandi opererà in stretto raccordo con il vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dai vice Ministri o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze attribuite ai vice Ministri nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato, sig. Alfiero Grandi è delegato a firmare gli atti relativi alle questioni di cui al comma 1 dell'art. 2.

2. Il Sottosegretario di Stato, sig. Alfiero Grandi è delegato inoltre a firmare gli atti con i quali i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero delle finanze.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 201

06A07656

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato on. Mario Lettieri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale il dott. Mario Lettieri è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sottosegretario Lettieri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Mario Lettieri, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generale del Ministro, e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del Vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco, è delegato, per le materie di competenza:

a) ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale;

b) ad intervenire alle discussioni parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del vice Ministro competente.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato dott. Mario Lettieri è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri. In caso di impedimento potrà essere sostituito dal Sottosegretario Tononi, previo accordo con lo stesso.

4. Il Sottosegretario Lettieri è altresì delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione finanze della Camera e della commissione finanze e tesoro del Senato, e, in seno alle stesse commissioni, i lavori del comitato pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Mario Lettieri, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro e del potere di coordinamento spettante al Vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco per le materie delegate

allo stesso, è delegato a trattare specifiche questioni di competenza dell'amministrazione finanziaria; in particolare; è delegato a trattare le seguenti questioni:

a) la riforma del sistema della riscossione;

b) le problematiche relative all'accertamento, con particolare riferimento all'emersione di base imponibile attraverso gli studi di settore;

c) il funzionamento organizzativo del sistema doganale, con particolare riferimento alle procedure di controllo.

2. Il Sottosegretario Lettieri è delegato, inoltre, a trattare le questioni concernenti il contenzioso valutario e l'attività svolta per contrastare il riciclaggio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 4, comma 2, il Sottosegretario Lettieri opererà in stretto raccordo con il Vice Ministro on. prof. Vincenzo Visco per le materie delegate allo stesso.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dai vice Ministri o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze attribuite ai vice Ministri, nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Mario Lettieri è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi del Dipartimento appresso indicato, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione V.

2. Il Sottosegretario di Stato dott. Mario Lettieri è, inoltre, delegato a firmare gli atti relativi alle questioni di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 202

06A07657

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato dott. Massimo Tononi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente delta Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio del Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale il dott. Massimo Tononi, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al sottosegretario Tononi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Massimo Tononi è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generale del Ministro, e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del Vice Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso del lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del Vice Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario Tononi è delegato, in via prioritaria, per le materie rientranti nella competenza del Dipartimento del tesoro, a seguire i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, e, in seno alle stesse Commissioni, i lavori del Comitato pareri. Con riferimento a queste ultime Commissioni, in caso di impedimento, il Sottosegretario Tononi potrà essere sostituito dal Sottosegretario Cento, previo accordo con lo stesso. Inoltre è delegato, in sostituzione dei Sottosegretari Sartor e Lettieri, a seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del Comitato pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Massimo Tononi, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) il completamento del processo di privatizzazione della società ENEL S.p.a., anche con riferimento ai processi di liberalizzazione del settore dell'energia;

b) la liquidazione di enti pubblici, inclusa l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, commi da 1-*bis* ad 1-*sexies*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) il diritto societario e commerciale, anche con riferimento ai sistemi di *corporate governance* ed alle garanzie di carattere societario adottate a favore degli azionisti delle società partecipate dello Stato, nonché monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche, e questioni inerenti la gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

d) gli affari economici e finanziari internazionali, ivi compresi i rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario, nonché gli interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni e gli aiuti allo sviluppo;

e) le questioni del personale del Dipartimento del tesoro.

2. Il Sottosegretario Tononi curerà, inoltre, i rapporti con la Consob e, per le problematiche relative alla gestione del debito pubblico ed alla valutazione del merito di credito, i rapporti con gli organismi internazionali e con le agenzie di valutazione del merito di credito.

3. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e 2 del presente articolo, nonché di cui all'art. 1, il Sottosegretario Tononi opererà in stretto raccordo con il Vice Ministro Pinza.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dai Vice Ministri o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze attribuite ai Vice Ministri nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Massimo Tononi è delegato a firmare gli atti dei servizi dei Dipartimenti appresso indicati, nei casi in cui gli stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento del tesoro, relativamente:

- alla Direzione III;
- alla Direzione VII;
- al Servizio dipartimentale degli affari generali, del personale e la qualità dei processi dell'organizzazione;

b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente:

- all'Ispettorato generale per gli enti disciolti.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo a vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari a definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei Vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 203

06A07658

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato prof. Nicola Sartor.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte del conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relative deleghe di funzioni, registrati alla Corte del conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, fogli nn. 396 e 397, con i quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro, rispettivamente, ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sen. avv. Roberto Pinza e on. prof. Vincenzo Visco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 2, con il quale il prof. Nicola Sartor è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sottosegretario Sartor;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prof. Nicola Sartor è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo generale del Ministro e quello, relativo alle materie specificamente delegate, del vice

Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro o del Vice Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del prof. Sartor corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario Sartor, operando in stretto raccordo con il Vice Ministro Pinza ed in conformità alle direttive di cui al comma 1, seguirà, presso il Senato e la Camera, in Commissione ed in Aula, i progetti di legge recanti il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio.

4. Il prof. Sartor è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri. In caso di impedimento potrà essere sostituito dal Sottosegretario Tononi, previo accordo con lo stesso. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione programmazione economica, bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri. In caso di impedimento potrà essere sostituito dal Sottosegretario Cento, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Nicola Sartor, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, è delegato a seguire la predisposizione dei documenti di finanza pubblica. A tal fine, è delegato a promuovere e seguire il coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche ed il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica come indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Il prof. Sartor è delegato inoltre a verificare la compatibilità dell'andamento del fabbisogno dello Stato e delle amministrazioni pubbliche con gli obiettivi di cui al comma 1, nonché a valutarne gli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel quadro dei vincoli posti dall'Unione europea.

3. Il prof. Sartor, in relazione alle materie indicate ai commi precedenti, è delegato a curare i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali operanti in materia, ivi comprese ISTAT ed EUROSTAT.

4. Nei compiti assegnati al comma 3 con riferimento ai rapporti con EUROSTAT sono comprese tutte le procedure istruttorie, preordinate alle notifiche all'Unione europea ed al citato istituto, previste dalla procedura per i disavanzi eccessivi (regolamento SEC '95).

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata dal Vice Ministro o da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze attribuite ai Vice Ministri, nonché delle materie delegate ai Sottosegretari.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Nicola Sartor è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi del Dipartimento appresso indicato, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Dipartimento della Ragioneria generate dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generate per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

all'Ispettorato generate per l'informatizzazione della contabilità di Stato;

al Centro nazionale di contabilità pubblica.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generate; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro, dei Vice Ministri o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva ed inderogabile del Ministro.

2. Il Ministro può avocare a sé singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 204

06A07659

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Messina.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale e stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 738 del 5 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Giordano Bruno n. 146 - Messina, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 823 del 24 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 21 e 22 luglio 2006 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Messina è accertato per i giorni 21 e 22 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A07653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2006.

Modifica del decreto 18 novembre 2004 relativo alla denominazione Aceto Balsamico di Modena, protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 18 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Aceto Balsamico di Modena per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che i soggetti richiedenti il riconoscimento su indicazione dei servizi della Commissione hanno apportato modifiche al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67508 del 16 novembre 2004 e allegato al succitato decreto 18 novembre 2004;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto del 18 novembre 2004, alla denominazione Aceto Balsamico di Modena è riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844 e qui allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

ACETO BALSAMICO DI MODENA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;

densità a 20 ºC: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l ;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l .

L'accertamento delle cratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo.

Art. 3.

Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in

uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

L'«Aceto Balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto attenuto per certificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione è prodotta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiuntio una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 ºC.

Le operazioni di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena e Reggio-Emilia.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento devono effettuarsi in recipienti di legno pregiato, quali ad esempio rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

La reputazione di cui gode l'Aceto Balsamico di Modena sia sul mercato nazionale che estero è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza su internet, sulla stampa e sui media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'Aceto Balsamico di Modena rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena. La sua esistenza, oltre ad essere legata alle condizioni pedoclimatiche dell'area, è collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e distintivo di quei territori. L'Aceto Balsamico di Modena è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio determinando fonte economica di diversi operatori artigiani e parte integrante della tradizione anche culinaria definendo specifiche ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di confronto, perpetuando gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà ed apprezzabilità in tutto il mondo, ove i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto alla immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

Le uve delle varietà differenziatesi in Emilia-Romagna tendono a presentare tannini più acerbi, meno evoluti, che nel mosto polimerizzano, flocculano e allontanano buona parte delle sostanze colloidali presenti nel mosto medesimo. La maggior parte delle varietà tipicamente emiliano-romagnole (Lambruschi, Trebbiano romagnolo, Montuni, Alionza, Pagadebit, Pignoletto, Croatina, Ortrugo etc) si caratterizzano per epoche di germogliamento medie o medio-tardive, che consentono loro di sfuggire ai danni da gelate primaverili, per epoche di maturazione medie o medio-tardive e per valori di acidità piuttosto sostenuti anche in situazione di buoni livelli zuccherini e bassi contenuti in polifenoli totali, con caratteristiche di minor evoluzione. Le caratteristiche compositive dei mosti, ed in particolare il contenuto acidico, hanno una base genetica, ma sono anche funzione dell'espressione fenotipica dei vitigni, la quale è a sua volta condizionata dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'Emilia-Romagna. L'ambiente padano, infatti, è sicuramente particolare sotto questo profilo, e si caratterizza per condizioni pedologiche e climatiche diverse da altre zone d'Italia. Tutte queste caratteristiche delle uve, unitamente al processo di produzione consentono di ottenere un prodotto con caratteristiche uniche di cui all'art. 2.

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o terracotta, nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere delle seguenti capacità: 0,250 *l*; 0,500 *l*; 0,750 *l*; 1 *l*; 2 *l*; 3 *l*; 5 *l*; ed in bustine monodose di plastica, o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml sulle quali sono riportate le stesse diciture che compaiono sulle etichette delle bottiglie; non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo.

La designazione in etichetta della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta, fatta salva l'indicazione di ragioni sociali e marchi, purché non inducano in inganno il consumatore.

La designazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata dalla dizione «indicazione geografica protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

Alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

È tuttavia consentita la dizione «invecchiato» qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

06A07486

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 luglio 2006.

Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena» - ente attuatore: Consorzio di bonifica della Gallura. Approvazione perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 436).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale di interventi per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255/01, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del Consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena: € 450.000,00;

Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia: € 282.000,00;

Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena: € 243.000,00;

Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti € 1.090.827,59;

Atteso che con ordinanza n. 382 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il progetto dei lavori: «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena», e ne è stata affidata al Consorzio di bonifica della Gallura l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di € 450.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori	
A1) Lavori a base d'asta	€ 308.112,93
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07
	€ 314.337,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) Spese generali	€ 40.863,81
B2) I.V.A.	€ 71.040,16
B3) Allaccio ENEL	€ 3.672,62
B4) Espropri	€ 10.720,70
B5) Imprevisti	€ 9.365,71
	€ 135.663,00
TOTALE . . .	€ 450.000,00

Atteso che con ordinanza n. 405 dell'8 settembre 2004, in relazione alle economie derivanti dal ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena» è stato rimodulato come segue:

A) Lavori	
A1) Lavori	€ 267.626,89
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07
	€ 273.850,96

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B1) Spese generali	€ 40.863,81
B2) I.V.A.	€ 62.942,95
B3) Allaccio ENEL	€ 3.672,62
B4) Espropri	€ 10.720,70
B5) Imprevisti	€ 9.365,71
	€ 127.565,79
TOTALE . . .	€ 401.416,75

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura con nota prot. 3559 del 3 luglio 2006 ha trasmesso ai fini dell'approvazione, la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta dal direttore dei lavori e approvata dal Consorzio medesimo, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994, con delibera n. 100 del 20 giugno 2006, unitamente alla relazione tecnica descrittiva del responsabile del procedimento sulle lavorazioni resesi necessarie durante il corso dei lavori;

Atteso che la perizia prevede un importo in aumento entro il 5% dell'importo netto contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per il finanziamento dell'intervento (ex art. 25, terzo comma legge n. 109/1994);

Ritenuto pertanto, sulla base della citata deliberazione del Consorzio di bonifica della Gallura di dover approvare la predetta perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

A) Lavori

A1) Lavori	€ 275.697,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07
	€ 281.921,71

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B1) Spese generali	€ 43.944,24
B2) I.V.A. 20%	€ 64.031,02
B3) Allaccio ENEL	€ 3.672,62
B4) Spese acquisizione aree	€ 7.847,16
	€ 119.495,04
TOTALE . . .	€ 401.416,75

Vista l'ordinanza n. 428 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, è stato nominato sub-commissario con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, e con l'incarico, tra gli altri, di sub-commissario per l'attuazione delle programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina:

1. Sulla base della determinazione del Consorzio di bonifica della Gallura, citata in premessa è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena» dell'importo di € 401.416,75 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

A1) Lavori	€ 275.697,64
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07
	€ 281.921,71

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B1) Spese generali	€ 43.944,24
B2) I.V.A. 20%	€ 64.031,02
B3) Allaccio ENEL	€ 3.672,62
B4) Spese acquisizione aree	€ 7.847,16
	€ 119.495,04
TOTALE . . .	€ 401.416,75

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopraccitate ordinanze n. 382 del 30 dicembre 2003 e n. 405 dell'8 settembre 2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 luglio 2006

Il sub-commissario governativo
MANNONI

06A07818

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 8/05, adottata in data 29 novembre 2005 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0002190/COM-L-63 del 24 luglio 2006, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/05 adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 29 novembre 2005, con la quale è stato modificato l'allegato *D* al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, recante la disciplina in tema di regolarizzazione spontanea.

06A07814

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 8/2004 e n. 53/2004, adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale n. 24/IX/0002156/MED-L-65 del 24 luglio 2006 sono state approvate le delibere adottate dal consiglio di amministrazione ENPAM, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 8/2004 (articolata in 8/A, 8/B e 8/C), in data 27 febbraio 2004, e n. 53/2004 in data 16 luglio 2004, concernenti rispettivamente interventi correttivi ai regolamenti dei Fondi speciali di previdenza e interventi correttivi al regolamento del Fondo di previdenza generale.

06A07817

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 28/2004, adottata in data 2 aprile 2004 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale n. 24/IX/0002560/MED-L-61 del 27 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28/2004, adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 2 aprile 2004, concernente modificazioni al comma 2 dell'art. 3 del regolamento del Fondo di previdenza generale.

06A07815

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4, adottata in data 22 giugno 2006 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0002341/FAR-L-56 del 26 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4, assunta dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 22 giugno 2006, concernente la determinazione della misura del contributo assistenziale dovuto dagli iscritti per l'anno 2007.

06A07816

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-192) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 8 1 9 *

€ 1,00